

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

**RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA:  
COMMENTO ALLE NOVITA'**

Articolo di **Alessandra MEI**

La cd. "riforma della magistratura onoraria" - contenuta [nel d.d.l. delega approvato il 10.3.2016 dal Senato e il 28.4.2016 dalla Camera](#) - come evidenziato dai primi commentatori<sup>1</sup>, sebbene riguardi sia il settore civilistico che quello penalistico, il presente lavoro si limiterà ad illustrare brevemente e a commentare, ad una prima lettura, le disposizioni relative alla magistratura onoraria civile che saranno modificate dopo la pubblicazione sulla G.U. del testo definitivo<sup>2</sup>. Le novità più significative del dd.l delega in commento possono essere schematicamente riassunte nei seguenti punti:

**1) istituzione del cd. "Giudice onorario di Pace"**<sup>3</sup> inserito in un unico ufficio giudiziario;

**2) i requisiti di accesso**<sup>4</sup> e **gli elementi ostativi**<sup>5</sup> alla nomina di GOP:

Quanto ai primi<sup>6</sup> si sostanziano nei seguenti punti:

- a) possesso della cittadinanza italiana,
- b) possesso dei diritti civili e politici,
- c) di non aver riportato condanne penali per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere sottoposto a misure di sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione,
- d) onorabilità,
- e) idoneità fisica e psichica all'impiego,
- f) possesso di una età compresa tra i 27 e i 60 anni,
- g) professionalità,
- h) il conseguimento di una laurea in giurisprudenza non inferiore a 4 anni.

Quanto ai secondi<sup>7</sup> operano per coloro che:

- risultino collocati in quiescenza (art.1 co. 1 let. d),
- versino in una o più condizioni di **incompatibilità**<sup>8</sup> elencate nell'art. 4 del d.d.l. delega in commento.

---

<sup>1</sup> Ci si riferisce a LaLeggePerTutti.it e StudioCataldi.it.

<sup>2</sup> al riguardo si precisa che la Camera dei Deputati non ha apportato alcuna modifica legislativa al testo approvato dal Senato

<sup>3</sup> d'ora innanzi denominato GOP che raccoglierà in sé le figure conosciute sinora dei GDP e dei Magistrati onorari (GOT)

<sup>4</sup> Rif. art. 1 co. 1 let. c)

<sup>5</sup> Rif. Art. 1 co. 1 let d) e 4 ddl delega in esame

<sup>6</sup> Rif. requisiti di accesso per essere nominati GOP o MRO

<sup>7</sup> Rif. agli elementi ostativi alla nomina di GOP

Sono previsti dei **titoli preferenziali** per la nomina dei GOP che possono essere così compendati:

- 1) l'aver esercitato la funzione giudiziaria di magistrato onorario,
- 2) l'esercizio (o l'aver svolto in precedenza) della professione di avvocato o di notaio,
- 3) l'essere insegnanti (o l'aver insegnato) materie giuridiche alle Università.

A parità di titoli dovrà disporsi che venga nominato colui che abbia un'anzianità professionale maggiore e a pari merito tra più candidati il più giovane tra questi ultimi;

### **3) affiancamento di un giudice con funzioni di coadiuvante al magistrato professionista nel cd. ufficio per il processo<sup>9</sup>:**

Come affermato dal Ministro Orlando nella relazione illustrativa al d.d.l. in commento, tale decisione è stata il frutto di una sperimentazione avviata in alcuni Tribunali<sup>10</sup> ove l'affiancamento al magistrato ordinario di un tirocinante ha dato esiti positivi con riferimento alla produttività dei giudici. Invero, la sperimentazione fiorentina<sup>11</sup>, con riferimento ai dati relativi alle decisioni rese in udienza dai giudici ha registrato un incremento di oltre il 50% rispetto alla produttività di chi sia stato privo di tale supporto; nonché, sotto il profilo della durata del processo, si è registrato un abbattimento del 23% dei tempi di definizione dei processi. L'esperienza milanese<sup>12</sup>, invece, in soli 6 mesi, ha registrato un incremento della produttività dei magistrati che si siano avvalsi dell'ausilio dei tirocinanti di oltre il 23% rispetto a chi ne sia stato privo.

---

<sup>8</sup> Rif. art. 2 co. 4 let. a) e b) del ddl delega in esame. Con riferimento alla prima, è incompatibile la nomina di GOP nei confronti di: parlamentari italiani ed europei, membri del Governo nazionale, membri delle giunte degli enti territoriali, consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, ecclesiastici, difensori civili, chi svolge attività professionale personalmente, (il proprio coniuge o partner, parenti entro il 2° grado o affini entro il 1° grado nel circondario in cui il GOP esercita le funzioni giudiziarie) per banche assicurazioni, società di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle prescrizioni contenute nell'art. 2 co. 4 let.b) non trovano applicazione per chi esercita la professione forense innanzi al Tribunale per i Minorenni, ai giudici amministrativi, contabili, tributari (CTP e CTR) e al Tribunale penale militare.

Art. 2 co. 4 let d) stabilisce un divieto di nomina presso lo stesso ufficio in cui vi siano GOP che hanno tra loro vincoli di coniugio, convivenza, parentela entro il 2° grado o affinità entro il 1° grado.

<sup>9</sup> Introdotto dal d.l. 90/2014

<sup>10</sup> Rif a quelli di Firenze e Milano

<sup>11</sup> Con riferimento agli anni 2008 - 2012

<sup>12</sup> Durata dal 1.7.2011 al 31.3.2012

Ciò premesso, con il d.d.l. in esame, si è preferito delegare la funzione di coadiuvante ad un magistrato onorario il quale potrà:

- in taluni casi compiere gli atti preparatori necessari all'assolvimento della funzione giurisdizionale del magistrato professionista, attenendosi alle direttive impartitegli da quest'ultimo;
- in altri, su delega del giudice ordinario, esercitare la funzione giurisdizionale su questioni caratterizzate da particolare semplicità sia con riguardo sia alle attività istruttorie che a quelle decisorie.

Tali strumenti consentirebbero, infatti, sia un ulteriore aumento della produttività dei magistrati ordinari, sia una riduzione sostanziale dei tempi di definizione dei processi.

#### **4) Durata dell'incarico, età di cessazione di ufficio dell'incarico e procedimento di conferma di GOP:**

Tra le disposizioni contenute nel d.d.l. delega<sup>13</sup> è previsto che il Governo debba adottare uno o più decreti delegati disciplinando il procedimento di conferma del GOP e la durata massima dell'incarico. Quanto a quest'ultimo, tra i criteri contenuti nell'art. 2 al comma 7 il legislatore ha previsto che l'incarico conferito al GOP è a termine e che la sua durata non può superare i 4 anni, prorogabili una sola volta di altri 4 in favore di coloro ai quali:

a) sia accertata la loro idoneità a svolgere le funzioni di GOP sulla base di criteri che dovranno essere adottati dal Governo delegato tenendo conto dei seguenti elementi:

|                 |                                                                 |                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| - capacità      | da valutarsi<br>con riferimento ai dati statistici relativi a : | 1)attività svolta                |
| - produttività, |                                                                 | 2)esame a campione <sup>14</sup> |
| - diligenza     |                                                                 | 3)della valutazione del          |
| - ed impegno    |                                                                 | capoufficio                      |

Nei primi 2 anni il GOP, tuttavia, potrà svolgere soltanto i compiti inerenti all'ufficio del Processo ai sensi dell'art. 2 co. 11 let. e) del ddl.

Con riferimento all'età di cessazione dall'incarico onorario, l'art. 2 co. 11 let. h) sancisce che, nella adozione dei decreti legislativi l'organo esecutivo debba prevedere che i magistrati onorari cessino dall'incarico con il compimento di

<sup>13</sup> Rif. art. 1 co. 1 let. f)

<sup>14</sup> Sui provvedimenti

un'età un'età notevolmente inferiore a quella attualmente prevista per i GDP e i GOT (pari a 72 anni sino al 31.12.2015 e di 70 anni dal 31.12.2016): il compimento del 65° anno. Con riferimento ai magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti delegati, ai sensi dell'art. 2 co. 17 n. 3 e 4, coloro che avranno già compiuto il 65° anno di età potranno essere confermati sino al compimento del 68° anno di età.

Quanto al **procedimento di conferma della nomina**, quest'ultima è disposta dal Ministro della Giustizia, previa delibera del CSM sulla base dei pareri favorevoli espressi dai presidenti dei Tribunali e dei consigli degli ordini in cui il GOP ha esercitato le sue funzioni giudiziarie che dovranno essere raccolti e trasmessi al CSM dalla sezione autonoma del Consiglio Giudiziario.

Nelle ipotesi in cui, invece, il magistrato onorario non dovesse essere riconfermato per inidoneità dello stesso a ricoprire le funzioni assegnategli, l'art. 2 co.11 let. f) tra i principi direttivi dettati dal legislatore prevede che il Governo, nell'esercizio della delega, debba prevedere per costoro l'impossibilità di proporre nuove domande di nomina come GOP.

Viceversa, non mancano neanche **aspetti cd premiali** per coloro che svolgeranno per due mandati di 4 anni ai quali è riconosciuto il diritto di precedenza nei concorsi pubblici delle Amministrazioni statali nonché sul piano economico<sup>15</sup>.

#### **5) Trasferimento, astensione, decadenza, revoca dall'incarico e cenni sulla cd. responsabilità disciplinare:**

I principi contenuti nel d.d.l. delega all'art. 2 co. 8 in ordine al trasferimento del magistrato onorario sanciscono che il Governo nella emanazione dei d.lgs dovrà prevedere che ciò possa conseguire:

- ad una domanda dell'interessato,
- di ufficio.

Quest'ultima ipotesi ricorre quando vi siano esigenze organizzative dei Tribunali o degli Uffici dei GOP.

Sull'astensione, invece, si dovrà prevedere l'estensione ai magistrati onorari delle disposizioni contenute all'art. 70 d.l. 69/13 convertito con modifiche dalla legge 98/13. Con riferimento alla decadenza e alla dispensa dal servizio, il

---

<sup>15</sup> A tal proposito si rinvia al par.6)

Governo dovrà prevedere l'estensione ai magistrati onorari dell'art. 9 l. 374/91. La revoca dell'incarico, invece, a mente dell'art. 2 co. 10, dovrà essere prevista in caso di incapacità dell'incaricato a svolgere con proficuità l'attività e cioè anzitutto in sede di valutazione sulla idoneità del richiedente la proroga della nomina al termine del primo mandato.

Quanto alla cd. responsabilità disciplinare del GOP, l'art. 2 co. 11 del ddl in commento dispone che l'organo delegato alla emanazione dei decreti legislativi debba prevedere quanto segue:

- estensione ai giudici onorari degli illeciti disciplinari previsti per i magistrati togati,
- tipizzazione delle sanzioni disciplinari quali :
  - a) l'ammonimento
  - b) la censura,
  - c) la sospensione da tre a sei mesi,
  - d) la revoca dell'incarico,
  - e) il trasferimento

stabilendo per ciascuna gli effetti sulla riconferma dell'incarico.

- nei casi di cui al primo punto<sup>16</sup>, che il Presidente della C.d.A. possa proporre l'applicazione di una sanzione disciplinare e, in presenza dei presupposti legislativi, il trasferimento del magistrato ad altra sede. La sezione, previo ascolto dell'interessato e verificata la fondatezza della proposta, invierà gli atti al CSM per l'irrogazione della sanzione disciplinare;
- con riferimento al procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, tenendo conto dei principi previsti dall'art 9, co. 4 l. 374/91.

## **6) Criteri di liquidazione delle indennità:**

L'indennità prevista dal d.d.l. delega in esame è diversa a seconda delle funzioni espletate dal GOP:

- 1) per lo svolgimento delle funzioni di coadiuvante del magistrato professionista<sup>17</sup> il compenso si compone di due voci:
  - una quota fissa<sup>18</sup>
  - e una quota variabile<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Rif. condotte di illecito disciplinare tipiche oggi previste per i magistrati togati

<sup>17</sup> Rif. ai compiti ex art. 2 co. 6 let. b) n.1)

<sup>18</sup> Inferiore a quella prevista per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali

<sup>19</sup> Liquidata dal Consiglio Giudiziario

2) per lo svolgimento delle funzioni giudiziarie del magistrato onorario<sup>20</sup>, da una lettura a contrario della disposizione legislativa che stabilisce l'attribuzione di una quota fissa inferiore quando il magistrato onorario esercita la funzione di coadiuvante del magistrato togato titolare della causa, l'indennità dovuta al magistrato onorario dovrà comporsi anch'essa di due voci:

- una quota fissa (maggiore rispetto a quella che verrà stabilita dai d.lgs quando il GOP eserciti funzione di coadiuvante);
- una quota variabile.

Quest'ultima, in entrambe le ipotesi, è determinata annualmente<sup>21</sup> dal Presidente del Tribunale in relazione agli obiettivi raggiunti da ciascun giudice onorario con riferimento agli obiettivi predeterminati, stabiliti dal CSM e comunicati alla sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario.

La dotazione organica dei GOP, i compiti, le attività e gli obiettivi stabiliti a norma dell'art. 2 co. 13 let. f) e i criteri di liquidazione delle indennità dovranno essere determinate in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative eventualmente svolte; con esclusione di quelle che sono previste dal presente ddl (art. 4) come incompatibili con lo svolgimento dell'incarico.

Uno dei criteri<sup>22</sup> previsti dal delegante prevede che gli obiettivi relativi alle let. f), g) ed h) devono essere valutate tenendo anche conto della produttività media dei magistrati dell'ufficio o della sezione.

Con riferimento agli **oneri previdenziali e assistenziali obbligatori** il Governo, nell'adottare i decreti delegati dovrà prevedere un regime compatibile con la natura onoraria dell'incarico, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie al pagamento di detti oneri mediante misure che incidano negativamente sull'indennità e non a carico della finanza pubblica (ma questa non è certo una novità).

## **7) Formazione e ulteriori obblighi dei magistrati onorari:**

L'art. 2 co. 14 del ddl. in commento, in attuazione del ddl delega contenuto nell'art. 1 co. 1 let o), il Governo dovrà prevedere:

---

<sup>20</sup> Rif. Art. 2 co. 13 let. B), c) d) ed e)

<sup>21</sup> alla fine dell'anno solare

<sup>22</sup> Rif. art. 2 co. 13 let. i)

- La partecipazione obbligatoria dei GOP e dei Giudici professionali alle riunioni trimestrali indette dal Presidente del Tribunale al fine di confrontarsi sullo scambio di esperienze giurisprudenziali e innovative<sup>23</sup>;

- La frequenza obbligatoria di corsi di formazione decentrata almeno ogni sei mesi avendo cura di prevedere per i GOP appartenenti alla classe forense o ad altri ordini che impongano l'aggiornamento professionale obbligatorio che i suddetti corsi siano riconosciuti anche ai fini dell'aggiornamento professionale obbligatorio. In caso di inosservanza del suddetto obbligo formativo senza un giustificato motivo, questa è valutata negativamente ai fini della idoneità alla conferma dell'incarico. A tal proposito, come già accennato in precedenza, gli elementi che dovranno essere valutati dal CSM e dalla Sezione autonoma del Consiglio Giudiziario che legittimeranno la conferma o meno della nomina di magistrato onorario nel secondo quadriennio, oltre alla produttività e alla capacità vi sono anche l'impegno e la diligenza. Al riguardo, è opinione della autrice del presente saggio che, seppur in misura minore rispetto ai risultati conseguiti, un giudice onorario che non si aggiorni in assenza una giusta causa o un giustificato motivo, tale inadempimento costituisce una violazione del dovere di diligenza e soprattutto dell'impegno richiesto (art. 2 co 7 let f) nell'esercizio di funzioni che richiedono un continuo e costante aggiornamento anche se la sola violazione di tali obblighi non potrà, di per sé sola, impedire la riconferma della nomina.

### **8) Caratteri e modalità di svolgimento del Tirocinio dei GOP:**

Il tirocinio dovrà:

- a) svolgersi presso un magistrato ordinario,
- b) essere gratuito
- c) essere valutato dal CSM ai fini della idoneità degli aspiranti GOP.

La formazione della graduatoria degli idonei alla nomina di GOP sarà di competenza del CSM mentre la nomina dovrà essere disposta con D.M. del Ministro della Giustizia il quale dovrà tenere conto delle indicazioni fornite dal CSM sulla idoneità del candidato.

### **9) Poteri attribuiti al Presidente del Tribunale e modi di impiego dei GOP<sup>24</sup>:**

---

<sup>23</sup> Consistente nell'esame di questioni giuridiche di cui abbiano curato la trattazione e la discussione sulle decisioni adottate

a) il Presidente del Tribunale potrà disporre l'inserimento dei GOP nell'Ufficio presso il tribunale per: 1) coadiuvare il giudice professionista,

2) adottare i provvedimenti delegatigli<sup>25</sup> dal giudice professionista;

3) emanare provvedimenti decisorie delle controversie caratterizzate, con riferimento all'istruttoria e alla decisione, da particolare semplicità, fermo restando, invece, il principio generale della non delegabilità delle decisioni ai GOP.

b) il Presidente del Tribunale, in presenza di:

1) un significativo scoperto dei giudici ordinari stabiliti dal Ministero della Giustizia e del numero dei procedimenti assegnati ai giudici ordinari ovvero

2) del numero dei procedimenti rispetto ai quali è stata superata la ragionevole durata del processo ai sensi della cd. legge Pinto<sup>26</sup>;

può applicare temporaneamente il GOP che abbia svolto già i primi 2 anni dell'incarico prevedendo che questo non possa comunque essere applicato quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate<sup>27</sup> e a condizione che la suddetta applicazione del GOP non comporti un aggravio della finanza pubblica.

### **10) ampliamento delle sfere di competenza per materia e per valore dei GOP:**

La riforma in commento ha ampliato notevolmente le competenze per materia e per valore dei GOP che, soprattutto sul versante civilistico, si vedranno pressoché esclusivamente competenti in:

- cause e procedimenti di volontaria giurisdizione in materia condominiale,
- procedimenti di volontaria giurisdizione di facile istruttoria e soluzione<sup>28</sup> aventi ad oggetto questioni successorie e di comunione,
- procedimenti di volontaria giurisdizione di facile istruttoria e soluzione<sup>29</sup> in materia di diritti reali e sulla comunione,

---

<sup>24</sup> Rif. art. 2 co. 5 d.d.l. delega

<sup>25</sup> A tal proposito l'art. 2 co. 5 let a) del d.d.l. delega in commento sancisce che il GOP deve attenersi alle direttive impartite dal giudice professionista; tuttavia qualora ciò non fosse possibile il GOP ha facoltà di restituire gli atti al Giudice professionista titolare della causa.

<sup>26</sup> Rif. l. 89/2001

<sup>27</sup> Rif. ai procedimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie nonché nei casi previsti ex art. 43 bis RD 12/1941

<sup>28</sup> Con riferimento ai quali il GOP esercita funzioni giurisdizionali delegategli dal magistrato ordinario

- procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e presso terzi<sup>30</sup> nonché:

- aumentare la competenza per valore:

1) sino a 30.000<sup>31</sup> € nelle liti vertenti sui beni mobili,

2) sino a 50.000<sup>32</sup>€ nelle controversie aventi ad oggetto richieste risarcitorie derivanti da circolazione stradale o navale.

- aumentare il tetto per le cause in cui il giudice onorario può decidere secondo equità. A tal ultimo proposito, infatti, mentre oggi tale potere è concesso nelle cause di valore non superiore ad € 1100, quando entrerà in vigore il disegno di legge, l'importo entro il quale il giudice potrà decidere secondo equità salirà ad € 2.500.

### **11) Riflessioni personali conclusive**

Secondo le previsioni del Ministro della Giustizia<sup>33</sup>, l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 co 15<sup>34</sup> della suddetta riforma consentirebbe la sottrazione di circa 110.000 procedimenti<sup>35</sup> di competenza del Tribunale che diverrebbero per lo più di competenza esclusiva del GOP in ragione della loro semplicità. Da una prima lettura del dato sembrerebbe cosa buona e giusta in quanto ciò consentirebbe altresì la conseguente riduzione della durata del tempo di decisione delle liti di competenza del Tribunale. Tuttavia è quantomeno ragionevole chiedersi se l'eccessivo ampliamento delle competenze dei GOP non rischi di ingolfare troppo i ruoli di questi ultimi. E' pur vero che, almeno limitatamente ai primi 4 anni, i magistrati onorari dovrebbero essere fortemente incentivati a raggiungere gli obiettivi prestabiliti in quanto la loro produttività e capacità congiuntamente all'impegno e alla diligenza profusa dagli stessi nello svolgimento delle funzioni loro affidate saranno valutate ai fini della loro riconferma a svolgere le funzioni di magistrati onorari e pertanto potrebbero registrarsi degli ottimi risultati. A tal proposito sarebbe opportuno che il legislatore delegato, in attuazione dei criteri direttivi

---

<sup>29</sup> Con riferimento ai quali il GOP esercita funzioni giurisdizionali delegategli dal magistrato ordinario

<sup>30</sup> Sotto le direttive del magistrato ordinario titolare della causa

<sup>31</sup> Si ricorda che la normativa attuale attribuisce ai gdp sino al valore di € 5.000

<sup>32</sup> La normativa attuale in tale materia prevede una competenza sino a 30.000€

<sup>33</sup> Contenute nella relazione illustrativa al ddl

<sup>34</sup> che prevede il trasferimento di molte liti al GOP

<sup>35</sup> Di cui 30.000 di cognizione e i restanti di volontaria giurisdizione

contenuti nel ddl delega, disponesse in ordine ai modi di valutazione sulla produttività, capacità, diligenza e impegno nell'assolvimento delle funzioni che questi criteri siano valutati in relazione al rapporto tra il numero dei provvedimenti impugnati rispetto al numero totale delle decisioni adottate dai medesimi giudici onorari. Ciò infatti consentirebbe di contenere il rischio che, nel perseguire la quantità dei provvedimenti, questi ultimi non ne risentano sul piano qualitativo, evitando così un possibile incremento dei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti frettolosamente malfatti.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola